
	<p style="text-align: center;">Comune di Alassio Riviera dei Fiori www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it Settore 2° - Servizi alla Persona</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO ISO 14001:2004 CERT. N° 08-E-00037-TIC</p>
<p><i>Ufficio Dirigenza</i></p>		

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E SERVIZI COMUNALI A CARATTERE SOCIALE, EDUCATIVO E SCOLASTICO.

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Alassio a carattere sociale, educativo e scolastico.

Articolo 2

Riferimenti legislativi

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate e recepiscono le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999, n.221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242, e nel DPCM 18 maggio 2001.

2. Le norme del presente Regolamento si uniformano altresì ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25.

3. Il presente regolamento recepisce inoltre la normativa regionale in materia di promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari (L.R. 24.05.2006 n.12) con particolare riferimento all'art. 51 "Concorso alle spese e tariffe delle prestazioni sociali" e di intervento in materia di diritto all'istruzione e alla formazione (L.R. 8.06.2006 n. 15) con particolare riferimento all'art. 5 "Funzioni dei Comuni".

4. Il presente Regolamento integra e/o sostituisce le norme regolamentari vigenti in materia di prestazioni, servizi sociali o assistenziali, servizi educativi, scolastici, ludico-didattico o inerenti il diritto allo studio comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

5. In particolare il presente Regolamento per l'applicazione dell'ISEE è coordinato con i seguenti regolamenti, integrandone alcuni titoli ed articoli e disapplicando le parti non più compatibili:

- regolamento del servizio di assistenza domiciliare, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 27.05.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

- regolamento del servizio di asilo nido, adottato con deliberazione consiliare n. 24 del 29.05.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- regolamento contenente criteri, moda

lità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a favore di anziani, handicappati, minori e nuclei familiari

bisognosi, adottato con deliberazione consiliare n.62 del 30.11.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

- regolamento del servizio centro diurno, denominato “Asilo del nonno”, adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 23.12.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

- regolamento di accesso e di organizzazione interna Casa albergo Poggio Fiorito, adottato con deliberazione consiliare n. 49 del 18.10.1994. e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II – AMBITO E MODALITA' ATTUATIVE

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quelle prestazioni o servizi sociali, servizi scolastici- educativi, erogati dal Comune di Alassio, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso Ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

3. All'applicazione della disciplina di dettaglio provvede, per competenza, la Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi o delle prestazioni socio-assistenziali.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia:

- per “ISE” si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dell'indicatore della situazione reddituale (redditi da lavoro e di rendimenti di attività finanziarie) più l'indicatore della situazione patrimoniale, costituito da una frazione pari al 20%, dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari, detratte le franchigie previste

- per “Scala di equivalenza” si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per il numero componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;

- per “ISEE” si intende Indicatore della Situazione Equivalente, che consiste nel rapporto tra l'ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

Articolo 5

Definizione del nucleo familiare

1. Fatte salve le disposizioni di cui al DPCM 7 maggio 1999 n.221 e successive modifiche, si assume come unità di riferimento la composizione di nucleo familiare come prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Articolo 6

Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

1. Il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'Indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

2. Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) viene calcolato rapportando il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza sotto riportata:

Numero di componenti

il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri indicati nella sopra indicata tabella sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- ◆ maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- ◆ maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- ◆ maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;
- ◆ maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 7

Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale

1. L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del presente Regolamento.

2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Articolo 8

Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale

1. Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare come di seguito definiti.

2. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, su cui uno o più componenti del nucleo hanno diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) esclusa la nuda proprietà, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

3. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae, per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 51.645,69 euro, o altra misura stabilita dalla legge.

4. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito a fini ISEE.

5. Il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

6. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto a 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71 euro, o altra misura stabilita dalla legge che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1 lettera d).

7. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

Articolo 9

Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

2. La dichiarazione sostitutiva unica redatta sul modello tipo approvato con il DPCM 18 maggio 2001 può essere presentata dal dichiarante all'Inps, al Caaf o all'Ufficio competente ed abilitato individuato dal Comune al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.

3. Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

4. L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive norme modificative ed integrative e Regolamento comunale in materia.

5. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate, ove sia richiesto tale indicatore.

Articolo 10 Informazioni ai cittadini

1. L'applicazione dell'ISEE come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Alassio è adeguatamente supportata da azioni di informazione e comunicazione al pubblico da parte dei competenti Servizi comunali.

Articolo 11 Attestazione ISEE

1. I soggetti autorizzati alla ricezione delle D.S.U. rilasciano una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE e trasmettono i dati al sistema informativo dell'I.N.P.S.

2. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale a decorrere dalla data del rilascio.

3. Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del proprio nucleo familiare.

4. La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni, in relazione alle prestazioni da erogare, è demandata alla disciplina dei singoli servizi comunali.

5. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, il Comune può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

Articolo 12 Definizione di ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, il Comune di Alassio si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

2. L'Amministrazione Comunale provvede alla definizione degli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari nelle singole disposizioni attuative relative allo specifico servizio o intervento.

CAPO III - CONTROLLI

Articolo 13

Oggetto e riferimenti normativi

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate, il Comune di Alassio effettua controlli avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelli d'altri soggetti pubblici e/o privati.
2. Il richiedente nell'istanza dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n° 445/2000 e degli artt. 4 c.2 del D.Lgs. n° 109/98 come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000 e 6 c. 3 del D.P.C.M. n° 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n° 242/2001 e dal presente regolamento in materia.
3. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, nonché controlli anche da parte della G.F., presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. Il richiedente nell'istanza dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n° 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Articolo 14

Modalità e tipologia dei controlli

1. Si individuano due modalità di controlli:
 - a) controlli a campione nella misura del 5 % delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato come esercizio finanziario.
Per estrapolare il 5% delle domande suscettibili di controllo a campione, si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.
 - b) controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti, e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e qualora le dichiarazioni risultino:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. In ogni caso saranno oggetto dei controlli tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali la somma dei redditi Irpef e Irap è pari a zero, fatti salvi i redditi esenti.
3. Vengono effettuati controlli secondo le seguenti tipologie:
 - controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
 - controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
 - controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare qualora risulti od appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

4. Il Comune in sede d'istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, finalizzati alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

Articolo 15 Procedimento sui controlli

1. Ogni Servizio competente provvede ad espletare i controlli secondo le modalità e tipologie di cui al precedente articolo, informando il procedimento alle disposizioni di cui alla legge 241/90 e s.m.i.
2. Il Servizio provvede a comunicare, con lettera raccomandata a/r inviata al richiedente, che la dichiarazione sostitutiva presentata è sottoposta a controllo nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti in materia e dei criteri del presente regolamento, specificando le motivazioni per le quali viene sottoposta a controllo.
3. Vengono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti.
4. Il Servizio competente provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.
5. Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, il Servizio provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di Legge.
6. Si provvederà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. 445/2000 consultando direttamente gli archivi del Comune certificante ovvero richiedendo al medesimo, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questo custoditi.
7. A tal fine, in caso di necessità, il Comune attiverà coordinamenti e/o convenzioni e/o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di competenza.
8. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Servizio espletante il controllo, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese.
9. Qualora, nel corso dei controlli, si rilevino errori e/o imprecisioni, ecc., che non costituiscono falsità (dati anagrafici con cifre di nascita invertite o con l'indicazione dell'anno in corso invece dell'anno di nascita, la non incidenza effettiva sul procedimento in corso, ecc...), i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare od a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
10. Il procedimento di controllo viene concluso definitivamente con provvedimento dirigenziale.
11. Il termine del procedimento di controllo è stabilito in 90 giorni elevato a 180 giorni per i procedimenti complessi nei quali è richiesto il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati.

CAPO IV- SISTEMA TARIFFARIO E PROCEDIMENTO

Articolo 16 Caratteri del sistema tariffario

1. La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

2. L'accesso ai servizi comporta per i fruitori un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità locale.
3. Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive dei fruitori.
4. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:
 - analisi dei costi;
 - individuazione della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa graduata, da un massimo ad un minimo, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio e della consistenza numerica del nucleo familiare (ISEE);
 - definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione, se prevista nella disciplina di dettaglio del servizio.
5. Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare la copertura finanziaria dei servizi stessi, la Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e del Regolamento comunale di contabilità, approva ogni anno, con atto proprio deliberativo, le tariffe dei servizi, con l'indicazione dei corrispondenti tassi di copertura.

Articolo 17

Principi generali e modalità per la determinazione delle tariffe

1. La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
 - c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte degli uffici competenti del Comune di Alassio.
2. La definizione del sistema tariffario in riferimento alle soglie ISEE ed in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio si basa sui principi di:
 - Gradualità;
 - Equità;
 - Imparzialità;
 - Solidarietà.
3. Il calcolo della tariffa è effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:
 - costo del servizio;
 - tariffa massima, da applicarsi a chi non presenta l'autocertificazione e/o a chi supera la soglia massima ISEE come definita;
 - definizione della soglia massima ISEE;
 - tariffa minima e definizione della soglia minima ISEE al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione;
 - determinazione delle corrispondenti tariffe agevolate, mediante applicazione di un modello proporzionale all'indicatore della situazione economica (cd modello lineare);
 - individuazione della tariffa agevolata del richiedente correlata al proprio ISEE.

Articolo 18

Del procedimento

1. La tariffa agevolata viene concessa al richiedente con le seguenti modalità di procedimento:
 - a) presentazione della domanda corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità;

- b) istruttoria;
- c) provvedimento di determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente;
- d) comunicazione esito procedimento.

2. L'avvio del procedimento, finalizzato all'accesso alle prestazioni o servizi socio- assistenziali, servizi scolastico-educativo-ludico-didattico o inerenti il diritto allo studio, comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, avviene su presentazione di domanda corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità.

La richiesta di agevolazione tariffaria è presentata avvalendosi della facoltà di autocertificazione a sensi del D.P.R. 445/2000.

Così come previsto dall'art. 13 comma 2 del presente regolamento il richiedente nell'istanza dichiara di essere a conoscenza che nel caso di concessione dell'agevolazione possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati richiesti.

Nell'ambito del procedimento l'ufficio competente può richiedere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nei confronti dei soggetti interpellati che, nel termine loro assegnato dal responsabile del procedimento, non ottemperano alle richieste o non comunichino le ragioni che impediscono tale adempimento, si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa massima prevista e al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre ad eventuali altre spese.

Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini stabiliti comporta l'applicazione delle disposizioni di legge per i casi di morosità.

Il procedimento è informato alle disposizioni di cui alla legge 241/90 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive norme modificative ed integrative e Regolamento comunale in materia.

La durata del procedimento relativo ad istanze per contributi, agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Alassio è fissata nel termine massimo di 90 giorni elevato a 180 giorni per i procedimenti di particolare complessità e di non esclusiva competenza, correlati a disposizioni di legge, regolamentari, amministrative a livello nazionale o regionale.

Articolo 19 Morosità

All'utente che non provvede al pagamento della tariffa nei termini stabiliti, viene intimato con raccomandata A/R di provvedere all'adempimento dovuto.

Laddove non risulti possibile e conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni stragiudiziali, in via bonaria o tramite accordo transattivi, si procederà con la riscossione coattiva tramite i concessionari del servizio di riscossione o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Pubblicità ed albo dei beneficiari

1. Il presente regolamento, con rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30.06.2006 n. 196, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Alassio ed ai sensi della legge 241/90 e s.m.i copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. I percettori di sussidi, crediti, sovvenzioni e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, nell'albo dei

beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal Comune ai sensi del D.P.R. 6.4.2000 n. 118.

Articolo 21 Decorrenza del regolamento

1. Il presente regolamento si applica gradualmente alle prestazioni e servizi comunali a carattere sociale, educativo e scolastico in relazione alla attuazione della disciplina di dettaglio dei singoli servizi come previsto dal precedente art. 3 comma 3.
2. Per i servizi estivi per minori le presenti disposizioni avranno decorrenza con la stagionalità 2010.

Articolo 22 Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
2. Ogni successiva modifica normativa si intende automaticamente recepita nel presente regolamento.